CIRCOLO CULTURALE SARDO "GRAZIA DELEDDA" APS

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE –SEDE

1. A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e delle leggi della Regione Autonoma della Sardegna in materia di associazionismo è stato fondato Il Centro Emigrati Sardi "Grazia Deledda" per gli scopi e finalità espresse nello Statuto del *6 Agosto 1971, atto notarile Repertorio N. 31554 Raccolta 1238 del 1971 giorno 6 del mese di Agosto, del Dott. Elso* Bucchini, notaio in Magenta. E' stato riconosciuto con decreto dell'Assessore del Lavoro Regione Autonoma della Sardegna legge n° 1319/F.S. del 01/12/1992;
Successivamente, con atto notarile Rep. N. 43726 Racc. 6425 in data 22 marzo 1998 del Dott. Franco Gavosto, notaio in Magenta, la denominazione dell'Associazione è stata modificata in "CIRCOLO CULTURALE SARDO "GRAZIA DELEDDA".
2. In data 29 dicembre 2017 con scrittura privata registrata presso Agenzia delle Entrate di Magenta il 29 dicembre 2017 al n. 3624 serie 3 è stata modificata in: Associazione di Promozione Sociale Culturale e Ricreativa denominata "CIRCOLO CULTURALE SARDO "GRAZIA DELEDDA"" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURALE E RICREATIVA; ai sensi della Legge Nazionale 6 Giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, si procede alle modifiche di legge richieste dell'Associazione di Promozione Sociale denominata "CIRCOLO CULTURALE SARDO "GRAZIA DELEDDA" APS", di seguito rinominata "Circolo", con sede nel Comune di Magenta, attualmente in Viale Piemonte, 10, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea Ordinaria.
3. La durata del Circolo è illimitata.

ART. 2 - COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1. Il Circolo si richiama ai valori della costituzione italiana rispettando i diritti inviolabili della persona, senza distinzione di sesso, razza, religione e promuovendo, anche per tradizione storica particolare dei sardi, la pari opportunità tra uomo e donna; inoltre, il circolo riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico della cultura sarda.
2. Il Circolo non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e i suoi Soci operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
3. Il Circolo può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, installazioni fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.
4. Il Circolo pur conservando la propria autonomia e indipendenza amministrativa, agisce in stretta collaborazione ed unità d'intenti con la F.A.S.I. (Federazione Associazioni Sarde in Italia) APS alla quale aderisce formalmente. Il circolo accetta e rispetta lo Statuto Sociale della F.A.S.I. e il relativo regolamento di attuazione. Hanno accesso al Circolo anche i tesserati di altri Circoli aderenti alla F.A.S.I.
5. *Il Circolo è inoltre aperto a tutti i sardi, i loro coniugi, discendenti e chi ne condivide le finalità.*
6. Il Circolo è apartitico.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. Il Circolo persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla promozione, valorizzazione, animazione turistica, folkloristica, artistica, storica e lingua della cultura sarda, finalità che intende perseguire attraverso le seguenti attività prevalenti:
   - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale al fine di salvaguardare e valorizzare l'identità culturale dei sardi;
   - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale volte alla valorizzazione della lingua sarda, dei valori culturali, storici, artistici, ambientali e folkloristici della Sardegna;
   - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio oltre la diffusione della conoscenza e il consumo dei prodotti artigianali, industriali e agroalimentari della Sardegna
   - contribuire alla programmazione e al raggiungimento della crescita culturale, economica e sociale con iniziative miranti l'affermazione ed alla tutela dei diritti e degli interessi sardi, della Sardegna e dei loro simpatizzanti;

- perseguire l'obiettivo di promuovere, l'integrazione ed il confronto fra culture diverse, etnie, regioni e popoli, svolgendo anche funzioni di rappresentanza e di promozione della Sardegna con le istituzione nel territorio in cui opera;
- svolgere delle attività di acquisto collettivo di beni, con cessione dei medesimi ai soli soci, senza alcun fine di lucro, costituendosi a tal fine come Gruppo di Acquisto Solidale, ai sensi della normativa vigente.

Tali attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi nelle seguenti azioni:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a e la qualità della vita dei residenti.

c) stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;

d) stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese e in Sardegna;

e) proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta turistica della Sardegna attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;

f) fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;

g) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.

2. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

3. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Per la realizzazione delle proprie attività, il Circolo si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. Il Circolo assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra il Circolo e le amministrazioni pubbliche. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

4. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse anche attività diverse rispetto al precedente punto 1, se regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.

ART. 4 - SOCI

1. I Soci del Circolo si distinguono in:
   a) Soci Ordinari;
   b) Soci Amici della Sardegna;
   c) Soci benemeriti;
   d) Soci fondatori
   e) Soci aggregati;

2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel territorio del Comune di Magenta e altresì coloro che, pur non residenti, per motivazioni varie sono interessati all'attività della Circolo; inoltre, come recita l'art. 2 della Legge Regionale Sarda L. n. 7 del 15 gennaio 1991 e s.m., sono soci sardi tutti coloro che sono nati in Sardegna, i loro coniugi e discendenti.

3. Sono Soci Amici della Sardegna coloro che, non sono nati in Sardegna e non hanno nessun rapporto di parentela con i sardi, ma condividono i principi e gli scopi del circolo.
4. Sono Soci benemeriti i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita del Circolo.
5. Sono soci Fondatori" coloro che si sono fattivamente adoperati per la costituzione dell'Associazione, partecipando alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della stessa. I "Soci Fondatori" risultano nell'elenco generale dei Soci.
6. Sono soci gli studenti universitari, gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, anche se minorenni, possono essere ammessi come "*Soci Aggregati*" *ove dimostrino interesse agli scopi del Circolo. Essi fanno parte dell'Associazione* sotto la diretta responsabilità di un "Socio Effettivo" presentatore, non hanno diritto di voto nelle Assemblee e non pagano alcun contributo, salvo quelli stabiliti in quanto frequentatori di lezioni, seminari e simili.
7. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.
8. Fra i soci acquistano particolare rilevanza coloro per i quali il Circolo è idealmente nato e che sono destinatari della Legge Regionale sull'emigrazione (Legge n. 7 del 15 gennaio 1991 e sue modifiche)

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. Tutti i soci devono versare la quota associativa annuale; i Soci aggregati e Benemeriti sono esentati dal pagamento della quota annuale.
2. Tutti i Soci hanno diritto:
   a) a ricevere la tessera del Circolo;
   b) a ricevere le pubblicazioni del Circolo;
   c) a frequentare i locali del Circolo;
   d) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dal Circolo, convenzioni con attività commerciali.
   e) di voto per eleggere gli organi direttivi del Circolo, ad eccezione dei soci Benemeriti e aggregati;
   f) di essere eletti, purché maggiorenni, alle cariche direttive del Circolo;
   g) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti del Circolo.
3. I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza all'interno dell'Assemblea attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.
4. I soci sostengono le finalità statutarie contribuendo con il rinnovo annuale della tessera e con il lavoro volontario per le forniture dei servizi ai soci, organizzati dalla F.A.S.I. o dall'Associazione (prenotazione biglietti, gruppo di acquisto solidale, assistenza fiscale, servizi di mutuo soccorso, ecc.).
5. I Soci hanno l'obbligo di:
   a) rispettare lo Statuto e i Regolamenti del Circolo;
   b) versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa al Circolo;
   c) non operare in concorrenza e/o contro l'attività del Circolo.

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 D.Lgs 117/2017.
2. E' consentita l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35, comma 3, D.Lgs 117/2017.
3. L'ammissione di un nuovo Associato viene decisa, su domanda dell'interessato, dal Consiglio Direttivo a seguito del versamento della quota associativa annuale.
4. L'eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato in forma scritta al richiedente che ha facoltà di presentare ricorso, entro 30 giorni, al Consiglio Direttivo; sull'eventuale ricorso si pronuncia l'Assemblea degli Associati.
5. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
6. L'esclusione di un Associato viene decisa dal Consiglio Direttivo della Associazione per dimissioni o per morosità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Associazione. Eccetto l'esclusione per dimissioni, prima di procedere all'eventuale esclusione di un socio, allo stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica entro 30 giorni dall'invio della comunicazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare il socio interessato per un contraddittorio e una disamina

degli addebiti. Nel caso di esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata; in caso di disaccordo con la decisione dell'assemblea del proprio circolo il socio può ricorrere al collegio dei probiviri e in seconda istanza, qualora ancora in disaccordo con la decisione del collegio, al collegio dei probiviri della F.A.S.I., dopo la quale l'esclusione diventa operante con relativa annotazione nel libro dei soci.

ART. 7 – ORGANI

1. Sono organi del Circolo:
   a) l'Assemblea dei soci;
   b) il Consiglio Direttivo;
   c) il Presidente;
   d) l'Organo di Controllo;
   e) Il Revisore dei Conti.
   f) Il collegio dei probiviri
2. Sono organismi ausiliari del Circolo:
   a) il Vicepresidente
   b) il Segretario
   c) il Tesoriere
   d) il Presidente Onorario
3. L'Organo di Controllo citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, richiamate all'art. 12 del presente statuto.
4. Il Revisore dei Conti citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, richiamate all'art. 13 del presente statuto.
5. Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, nel collegio dei Probiviri, nel collegio dei Sindaci Revisori:
   a) tutti coloro che percepiscono compensi;
   b) più di due persone legate fra loro da vincolo di parentela di primo e secondo grado

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine previsto con apposito Regolamento e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea. E' consentita una delega, da rilasciarsi ad altro socio in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti e accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante. I nuovi soci hanno diritto di voto se in regola col pagamento della quota sociale ed iscritti da almeno tre mesi all'associazione.
3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci che sono in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea; è possibile intervenire in assemblea mediante tutti i mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Circolo (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario del Circolo.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente del Circolo, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota dell'anno in corso e comunque prima della data di svolgimento dell'Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede del Circolo, o tramite pubblicazione elettronica sul sito internet del Circolo stessa e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità.
7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

8. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
9. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.
10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
11. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento del Circolo. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o si richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.
12. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
13. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità;
14. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
15. L'eventuale scioglimento del Circolo deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 20.
16. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali, ed ha le seguenti competenze inderogabili:
    - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    - approva il bilancio di esercizio;
    - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
    - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    - delibera lo scioglimento;
    - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
    - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
    - nomina o revoca i componenti degli organi sociali,
    - nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di cinque (5) ed un massimo di undici (11) eletti fra i soci. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci iscritti.
2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo con votazione segreta e in alternativa con voto palese come previsto dal regolamento di attuazione.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.
5. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso e ordine del giorno trasmessi ai componenti di norma almeno cinque giorni prima della data fissata, mediante consegna a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o messaggistica istantanea.
6. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

7. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
9. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I Consiglieri possono anche intervenire con mezzi di telecomunicazione purché ci sia il riconoscimento del consigliere.
10. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria del Circolo ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.
11. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività del Circolo che possono partecipare senza diritto di voto.
12. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.
13. L'appartenenza agli Organi di direzione del Circolo è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni, ecc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

ART. 10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente del Circolo è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'Assemblea di elezione delle cariche.
2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno a scrutinio segreto.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente entro un termine di 45 giorni.
6. Il Presidente è il rappresentante legale del Circolo ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile del Circolo
7. Il Presidente è assistito dal Segretario.

ART. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti nel Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, con votazione segreta. Il Segretario ed il Tesoriere, se non Consiglieri, sono nominati dall'assemblea dei soci, assistono alle riunioni del Consiglio direttivo ma non hanno diritto di voto.
2. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita del Circolo, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
3. Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria del Circolo nonché segue i movimenti contabili del Circolo e le relative registrazioni.

ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

1. La costituzione dell'Organo di Controllo all'interno del Circolo è obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:
   a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 110.000,00
   b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 220.000,00
   c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 5 unità.
2. *L'Organo di Controllo è composto da tre membri compreso il suo Presidente. È facoltà dell'Assemblea ed in presenza dei* requisiti di legge nominare un Organo di Controllo monocratico.
3. L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.
4. Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'Unico Componente ed il relativo Sostituto qualora l'organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.
5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 de "il Codice", ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 de "il Codice". Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
7. *I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di* ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica tre anni, salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi subentra il supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il sostituto se trattasi di organo monocratico.

ART. 13 – REVISORE DEI CONTI

1. Il Circolo sarà obbligato a nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, qualora superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
   a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 1.100.000,00
   b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 2.200.000,00
   c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 12 unità.
2. *La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 3 Luglio 2017* n. 117

ART. 14 – IL COLLEGIO PROBIVIRALE

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea. Vengono eletti dall'Assemblea e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Associazione.
In particolare:

a) vigila sull' osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Associazione;
b) b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti;
c) c) decide sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo nei confronti di quest'ultimi;
d) d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Consiglio Direttivo della Associazione;
e) e) sostituisce l'opera del Consiglio Direttivo qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.
Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

ART. 15 - PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore del Circolo e viene eletto di norma con votazione segreta.
2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al presidente pro tempore in carica.

ART. 16 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali il Circolo provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
   a) quote e contributi dei Soci;
   b) eredità, donazioni e legati;
   c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
   d) contributi dello Stato, delle Regioni, della regione autonoma Sardegna, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
   e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
   f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di cui all'art.3 punto 4 del presente statuto;
   g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
   h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
   i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
   j) il patrimonio del Circolo è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.
2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione del Circolo (*indicare la denominazione del Circolo*) devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART.17 – LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
   a) Il Libro degli associati;
   b) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
   c) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
   d) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
   e) Il Libro dei Volontari associati contenete i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno ed i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di quindici (15) giorni

ART. 18 – PRESTAZIONI DEI SOCI E VOLONTARI

1. Il Circolo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Il Circolo può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale, nel rispetto delle condizioni previste dal D.lgs n. 117, art. 17.

3. **Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità e del dono e favorire esperienze concrete della pratica del volontariato, in occasione di manifestazioni o specifiche iniziative o progetti afferenti gli scopi statutari del Circolo, lo stesso potrà, per quell'evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Circolo stessa, purché debitamente assicurate. A tal fine verrà istituito uno specifico registro dei volontari singoli che, pur non aderendo alla Circolo, intendano contribuire con la loro attività, in forma libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative a carattere civico e solidaristico.**
4. Tutte le cariche del Circolo sono gratuite, con esclusione dell'organo di controllo e revisione.
5. Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per il Circolo nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 19 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Circolo, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale del Circolo e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.
5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
6. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalle norme vigenti in materia.
7. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede del Circolo.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità del Circolo ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 20 – SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di Enti del Terzo Settore con finalità analoghe alla Circolo.
3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici(soprattutto se provenienti dalla Regione Sardegna) sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti alla Regione Autonoma della Sardegna, con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale.

ART. 21 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.
2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Comitato Regionale Lombardia.
3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.
4. In caso di comprovate difficoltà, l'Assemblea del Circolo, convocata in forma straordinaria, può richiedere il commissariamento.

ART. 22- NORME FINALI

1. L'atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulla attività, approvati dalla Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 23 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.L.gs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 24 Ottobre 2020

Magenta, 24/10/2020

Il Presidente

Valter Angiolas

Il Segretario

Per il Direttore Provinciale
Il Funzionario delegato
Angelo SETTE

AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I Milano - UT MAGENTA
ATTO REGISTRATO
IL 20 NOV 2020
AL N° 2932 SERIE 3